



REGOLAMENTO SCAVI  
Provincia di Teramo

## **ART- 1 OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina la materia relativa alla posa di canalizzazioni da parte dei gestori di servizi, ovvero da parte di soggetti privati.

## **ART- 2 NORME DI RIFERIMENTO**

Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss. modifiche  
Dlgs 507 del 1993 Istitutivi della Tosap  
Dlgs 626 del 1994 Sicurezza nei luoghi di lavori  
Dlgs 494 del 1996 Sicurezza nei cantieri  
Dlgs 446 del 1997 Istituto Cosap art. 52 e ss.

## **ART- 3 SOGGETTI PASSIVI**

**Gestori di impianti tecnologici:** soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi.

**Privati:** soggetti privati, enti o società che intervengono nel sottosuolo per proprie reti.

**Operatori terzi:** soggetti privati, organismi o società che eseguono a qualsiasi titolo, opere concernenti gli impianti di cui al seguente art. 4.

## **ART- 4 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PRINCIPIO DI PROGRAMMAZIONE**

Le ditte erogatrici di pubblico servizio, gli enti locali per gli interventi di ampliamento, rinnovo o realizzazione delle reti di distribuzione dei servizi, quali:

reti idriche;  
reti fognanti;  
reti elettriche di distribuzione;  
reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e d'impianti semaforici;  
reti per telecomunicazioni (telefonia fissa, trasmissione dati, tv via cavo, ecc.)  
reti di distribuzione del gas o teleriscaldamento

Devono entro il **15 settembre** di ciascun anno presentare i programmi annuali d'intervento sul territorio provinciale, per l'anno successivo, divisi per nuclei territoriali e per quadrimestri, corredati da una planimetria in scala opportuna e da schede tecniche relative agli interventi.

## **ART- 5 PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE**

L'invio dei programmi da parte delle società, essendo finalizzato all'individuazione di eventuali lavori in condivisione, costituisce implicita autorizzazione a rendere noti i medesimi, alle altre società di pubblici servizi.

In seguito alla presentazione dei programmi d'intervento si seguiranno le seguenti fasi:

Fase 1.

Gli Uffici Tecnici dell'Ente Provincia, attraverso idonea commissione composta dal Caponucleo competente, dal Dirigente del VI settore o da suo delegato con funzioni di Presidente, da un terzo tecnico e un rappresentante II° Settore – Ufficio Concessioni, effettua l'esame dei lavori presentati dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, opera eventuali interventi di condivisione dandone notizia alle aziende interessate, ove possibile, con la finalità di minimizzare gli interventi di manomissione sul territorio.

Per una maggiore snellezza nelle procedure può essere costituita una commissione permanente per il periodo di 90 gg. massimi, nella quale sia prevista la presenza di tutti i caponuclei, oltre al Dirigente del VI settore o suo delegato con funzioni di presidente ed ad un rappresentante II° Settore – Ufficio Concessioni.

Fase 2.

Gli Uffici tecnici approvano i programmi entro 90 giorni dalla presentazione degli stessi elaborando il "QUADRO DEGLI INTERVENTI COORDINATI" il quale non è vincolante ai fini dell'attività dell'Ente, che può a suo insindacabile giudizio, introdurre variazioni per meglio conseguire gli obiettivi dell'anno in corso.

Fase 3.

Le aziende erogatrici di pubblico servizio possono presentare entro il 5 febbraio ed il 5 giugno di ciascun anno i programmi degli interventi del secondo e del terzo quadrimestre già previsti nel programma annuale con eventuali modifiche od integrazioni.

Non potranno essere autorizzati lavori non previsti nei citati programmi salvo casi particolari come guasti ed allacci utenze. I lavori di nuove società di pubblico servizio per essere autorizzati devono essere inseriti nel "QUADRO DEGLI INTERVENTI COORDINATI" e programmati di cui sopra.

Fase 4.

Gli Uffici tecnici approvano i programmi rispettivamente entro il 30 marzo e 30 luglio dell'anno in corso, rispettando la procedura descritta nella fase 1 e approvando, ove possibile, in via definitiva i progetti d'intervento operativi del secondo e terzo quadrimestre dell'anno in corso.

## **ART- 6 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta restano valide le procedure ordinarie prescritte nel Nuovo Regolamento Cosap approvato dall'Ente Provincia di Teramo il 28/12/2001 con delibera di C.P. n. 100 e.s.m.e.i apportate con delibera di C.P. n.104 del 29/12/2004, ed in particolare alle prescrizioni del Titolo II Capo I.

In caso di lavori condivisi l'Ufficio Tecnico dell'Ente convoca i rappresentanti delle ditte erogatrici di pubblici servizi interessate all'intervento e redige apposito verbale tecnico d'intesa individuando la società capogruppo dei lavori di scavo e di ripristino quale referente nei confronti dell'Amministrazione dei lavori in condivisione

In caso di richiesta di variazioni e/o modifiche e/o integrazioni alle concessioni, autorizzazioni o nulla osta rilasciate, il richiedente dovrà provvedervi entro 20 giorni previo parere dell' Ufficio Tecnico competente che rilascerà apposita autorizzazione alla variazione; decorso infruttuosamente tale termine senza che il richiedente abbia effettuato i lavori, la variazione sulla concessione sarà nulla.

In caso di lavori condivisi l'Ente Provincia inviterà tutte le società coinvolte all' effettuazione dei versamenti dovuti per la realizzazione delle opere, nel caso in cui una o più società non ottemperino al versamento delle somme richieste, queste saranno escluse dal lavoro condiviso e non potranno effettuare scavi nello stesso tratto di strada nell'anno in corso oppure nell'anno successivo se i lavori fossero stati programmati nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso.

#### **ART- 7 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SCAVO**

Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta degli interventi programmati secondo le modalità di cui all'art 6 deve essere presentata idonea documentazione a norma del Nuovo Regolamento Cosap ed in particolare:

- 1) al versamento dei diritti per l'istruttoria da effettuare all'atto della domanda per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- 2) al versamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico a norma dell'art. 46 del Nuovo regolamento Cosap.
- 3) Al versamento di una somma forfetaria per metro lineare di scavo quale ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori in base alla tabella "A" allegata al presente regolamento.
- 4) Alla costituzione di 2 (due) depositi cauzionali:

Il primo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l'eventuale esecuzione d'ufficio nonché ad eventuali danni al patrimonio dell' ente, fissato presuntivamente nella misura del 10% delle somme da versare per il ristoro del degrado del corpo stradale, risultanti dalla tabella "A" allegata al presente regolamento.

Il secondo a garanzia di eventuali penalità per trasgressione alle condizioni delle autorizzazioni determinato nella misura del 5% delle somme da versare per il ristoro del degrado del corpo stradale, risultanti dalla tabella "A" allegata al presente regolamento.

#### **ART- 8 CONTABILITA' E GESTIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI**

I depositi cauzionali di cui all'art 7 vengono restituiti a fine di ogni anno dopo le verifiche degli Uffici tecnici, utilizzando i fondi appositamente impegnati con provvedimento predisposto dal dirigente del II settore.

Tale restituzione avverrà soltanto qualora le somme versate risultino eccedenti rispetto alle somme da versare per i lavori da eseguire nel primo quadrimestre dell'anno successivo.

#### **ART- 9 METODOLOGIE D' INTERVENTO**

1) Il presente articolo regola le modalità tecniche di esecuzione degli attraversamenti. Gli attraversamenti possono essere realizzati esclusivamente con le seguenti tipologie di posa:

- a) Direttamente interrata in polifore multiservizi (manufatti predisposti nel sottosuolo per l'inserimento dei cavi;
- b) In strutture sotterranee polifunzionali ( microtunnel multiservizi o gallerie)

Le modalità di esecuzione delle opere sono concertate con le aziende erogatrici di pubblico servizio in accordo con la commissione tecnica della provincia di cui all'art. 2, in relazione alle aree interessate alle dimensioni ed alla potenzialità degli impianti ed al numero dei servizi offerti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai collegamenti diretti tra l'impianto di rete ed il singolo utente nel caso in cui l'intervento abbia ad oggetto attraversamenti di modesta entità comunque valutati dall' Ufficio tecnico provinciale.

In caso di interventi effettuati a mezzo di polifore multiservizi le aziende erogatrici di pubblici servizi s'impegnano a :

se, Azienda di Telecomunicazioni, a posare n. 2 tritubi vuoti di cui ciascun tubo di diametro 50 mm da cedere gratuitamente alla Provincia che li gestirà in conto proprio o tramite soggetto terzo,

se Azienda non operante nel settore delle telecomunicazioni, a lasciare liberi nella polifora n. tre fori di diametro non inferiore a 125 mm da cedere gratuitamente alla Provincia.

2) In caso di esecuzione di lavori condivisi, viene riconosciuta al gruppo di aziende che vi partecipa, una riduzione del 30% sull'ammontare complessivo del ristoro stradale.

3) In caso di interventi effettuati a mezzo di strutture sotterranee polifunzionali verranno cedute dalle aziende erogatrici di pubblici servizi in conformità a quanto previsto dal presente articolo al comma 1, dopo l'esito positivo del collaudo, all'Ente Provincia che le gestirà in proprio o tramite terzi.

4) Resta ferma la responsabilità delle società per il controllo e per la gestione degli impianti di competenza allocati sia nelle polifore sia nelle strutture sotterranee polifunzionali.

Al di fuori dei casi previsti di cui sopra non è ammessa la posa di condotte vuote in quanto le occupazioni di suolo pubblico sono autorizzate solo nei limiti in cui le condotte stesse vengano in concreto utilizzate al momento della posa in opera.

5) In caso di costruzione di nuove strade, da parte dell'ente provincia, nelle quali siano già previste strutture sotterranee polifunzionali o l'apposizione di polifore multiservizi, queste verranno cedute in uso alle aziende erogatrici di pubblico servizio ed i canoni annui sono stabiliti in base alle tariffe d'occupazione del suolo pubblico scontate del 80%. Le tariffe di riferimento sono quelle disciplinate dal Nuovo Regolamento Cosap pari ad € 22,00 per le strade di prima categoria e di € 16,00 per le strade di seconda categoria. Pertanto la tariffe a metro lineare per l'utilizzo delle strutture di cui sopra sono pari ad € 4,40 al metro lineare sulle strade di prima categoria e di € 3,20 al metro lineare, sulle strade di seconda categoria.

Il canone è dovuto annualmente in un'unica soluzione entro il 31/01 dell'anno corrente.

6) In caso di interventi effettuati a mezzo di macchina spingitubo o in caso di attraversamenti aerei per l'uso esclusivo dell'area pubblica sarà dovuto un canone di € 500,00 da versare annualmente.

## **ART- 10 DISPOSIZIONI GENERALI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI**

Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi oltre a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare alle normative di cui all'art.2, anche alle previsioni del Nuovo Regolamento Cosap della Provincia di Teramo e dalle disposizioni del Nuovo Codice della strada.

Si porrà particolare attenzione alle norme sulla circolazione stradale, sulla debita visibilità del cantiere, sulla sicurezza degli operai impiegati nei cantieri e più in generale dell'incolumità pubblica al fine di evitare qualsivoglia danno a persone o cose. Nella zona dei lavori dovrà essere esposta apposita tabella dalla quale risulti il titolare dell'autorizzazione, la natura dei lavori, la direzione lavori e tutte quelle indicazioni previste da norme di legge; inoltre sarà cura della ditta concessionaria apporre la segnaletica orizzontale e verticale sia di cantiere che definitiva.

#### **ART- 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI NELLA POSA IN OPERA DELLE CONDOTTE**

Quando situazioni particolari del territorio o di traffico richiedono prescrizioni particolari sarà il tecnico provinciale che potrà integrare con tutte le prescrizioni che riterrà idonee e necessarie le autorizzazioni.

I manufatti entro o fuori terra ed i sistemi di segnalazione degli impianti dovranno essere conformi alle tipologie unificate valevoli per ciascuno specifico impianto.

Quando sono presenti Strutture Sotterranee polifunzionali i servizi devono essere collocati all'interno di queste, ad esclusione delle condotte del gas che andranno poste all'esterno delle SSP ed interrate nel rispetto della specifica normativa vigente.

#### **ART- 12 INTERVENTI URGENTI**

In caso d'interventi urgenti per la riparazione di guasti che prevedano lo scavo o l'apertura dei chiusini o scavi, l'azienda erogatrice del servizio dovrà darne immediata comunicazione via fax all' Ufficio tecnico ed all'Ufficio Concessioni entro il primo giorno lavorativo utile.

Qualora l'intervento abbia una durata maggiore delle 24 ore dovrà essere apposto idoneo tabellone identificativo dei lavori e dei responsabili del ripristino.

#### **ART- 13 PENALITA'**

Sono dovute le seguenti penali fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

penale di € 2.500,00 per ogni condotta di diametro superiore a 60 mm in eccedenza rispetto a quanto autorizzato per la posa sia interrata che in SSP.

penale di € 1.500,00 se di diametro inferiore o uguale a 60 mm in eccedenza rispetto a quanto autorizzato.

penale di € 1.500,00 per sospensione dei lavori per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Penale di € 1.000,00 per la mancata disponibilità in cantiere della documentazione autorizzatoria.

Penale di € 3.000,00 qualora la società non rispetti gli impegni assunti con i programmi quadrimestrali per cui, senza giustificato motivo, gli interventi previsti in un quadrimestre debbano essere spostati al quadrimestre successivo o vengano stralciati.

Penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori prevista nell'autorizzazione e per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

Penale di € 50,00 per ogni metro lineare eccedente. I metri eccedenti vengono calcolati in base al maggiore scavo realizzato rispetto a quello autorizzato con una tolleranza del 10%.



## TABELLA A

Somme da versare da parte dei titolari dell'autorizzazione a ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori.

Per quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, poiché l'apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d'arte provocano comunque un degrado del corpo stradale o del sottosuolo interessato, vengono di seguito definite le somme da versare in relazione ai vari tipi di sistemazione superficiale interessata dai cavi:

- A) scavi su carreggiata : per ogni metro lineare di scavo € 15,76
- B) scavi fuori della carreggiata : per ogni metro lineare di scavo € 5,76